



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
MESSINA**

n. 20/2025 Reg. decreti PM

Oggetto: *Bando per tirocini formativi ex art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e da ultimo modificato dal D.lgs. 28 marzo 2024, n. 44*

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n.69, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, dall' art. 50, comma 2, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e da ultimo dal D.Lgs 28 marzo 2024, n. 44, e in particolare il comma 1, che, testualmente, prevede:

I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti (inciso aggiunto dal prefato D.lgs. n. 44/24), in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi....

Preso atto della disponibilità manifestata dal Sostituto Procuratore dell'Ufficio;

DETERMINA

Di dare corso al bando allegato di ammissione alla formazione teorico-pratica ai tirocini in oggetto.

Messina. 16.07.2025

Il Procuratore della Repubblica

Andrea Pagano

Originale firmato digitalmente

CAD - Decreto Leg.vo 7 marzo 2005

n. 82 e s.m.i.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
MESSINA

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DIRETTE ALLO SVOLGIMENTO DI
UN PERIODO DI DICHIOTTO MESI DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA PRESSO LA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
MESSINA**

**art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e da ultimo
modificato dal D.Lgs 28 marzo 2024, n. 44**

Ai sensi dell'art.73 del D.L. n.69 del 2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (convertito nella legge n.98 del 2013), e successive modifiche e integrazioni, è **indetta la selezione di quattro stagisti da immettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni negli anni 2025-2026**

REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

- a) sono laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale o iscritti al medesimo corso ed abbiano superato tutti gli esami previsti;
- b) sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter. secondo comma, lettera g), del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n.12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- c) abbiano riportato **una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;**
- d) non abbiano compiuto trenta anni di età.

TERMINE

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la partecipazione allo stage può essere presentata, entro e non oltre il 10.09.2025, esclusivamente attraverso **la piattaforma informatica predisposta dal Ministero della Giustizia** raggiungibile al seguente indirizzo:

[https:// tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/](https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/)

L'accesso alla piattaforma è consentito tramite SPID; per svolgere il tirocinio alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Messina, occorre selezionare tale Ufficio Giudiziario al momento dell'inserimento della domanda.

Le indicazioni relative alla modalità di accesso e candidatura sono contenute nei manuali reperibili al medesimo indirizzo [https:// tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/](https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/).

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, allegata alla domanda, potrà essere prodotta anche a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

CRITERIO DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI ASPIRANTI SUPERIORE A QUELLI AMMISSIBILI ALLO STAGE

Ove non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti, muniti dei predetti requisiti, sarà data preferenza, nell'ordine, a coloro che hanno conseguito la laurea, alla media dei voti conseguiti negli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza a chi ha frequentato corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI

All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato formatore.

Nel corso del tirocinio il tirocinante terrà un'apposita cartella dove dovrà annotare le attività svolte e la partecipazione ai corsi organizzati dalla formazione distrettuale. L'orario e le presenze verranno certificate dal magistrato assegnatario sulla base delle attestazioni presentate dal tirocinante.

Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica per i Minorenni sarà della durata complessiva di diciotto mesi e con una presenza presso l'Ufficio di almeno novecento ore annue.

Durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Per espressa previsione dell'art. 73 comma 8 del DL 21.6.2013 n.69 (convertito dalla legge 9.8.2013 n.98). "lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi", fatto salvo quanto disposto dai comma 8 bis e 8 ter del citato articolo 73, come introdotti dalla legge L. 14/2014 di conversione con modifiche del DL 90/2014 e quanto previsto dal decreto 10 luglio 2015 sull'attribuzione delle **borse di studio**; spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage, ai sensi dell'art. 73 commi 8 *bis* e *ter* del DL 21.6.2013 n.69 (convertito nella legge 9.8.2013 n.98) e successive modifiche e integrazioni.

Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'Ufficio di almeno 900 ore annue. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore cui sono affidati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

OGGETTO DEL TIROCINIO FORMATIVO

Il Tirocinante collaborerà con il magistrato nei seguenti compiti:

Studio e risoluzione delle problematiche dei casi affrontati, con ricerche dottrinali e giurisprudenziali; studio del fascicolo e approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal formatore;

Affiancamento alla segreteria per esigenze particolari, secondo le indicazioni di volta in volta fornite dal magistrato;

Redazione di bozze di provvedimenti di competenza, anche con riferimento all'utilizzazione degli strumenti informatici;

Formulazione del capo d'imputazione

Elaborazione dei provvedimenti di archiviazione

Elaborazione delle citazioni dirette a giudizio ex art. 550 c.p.p.

Elaborazione delle richieste di rinvio a giudizio al gup ex art. 416 c.p.p.

Partecipazione alle udienze e collaborazione nelle attività preparatorie

Altri compiti previsti direttamente dal Magistrato nell'ambito dell'art. 73 precitato.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE:

Il Tirocinante ha inoltre i seguenti obblighi:

Svolgere le attività previste dal progetto formativo osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;

Seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

Rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

Partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

ESITO DELLO STAGE

Il magistrato formatore, al termine dello stage, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

ESITO POSITIVO DELLO STAGE

L'esito positivo dello stage è valutato per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398.

COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n.487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

Si dia la massima pubblicità del presente bando, si inserisca nel sito web dell'ufficio e se ne dia comunicazione al Procuratore Generale, anche ai fini della diffusione nel distretto.

Messina, 16.07.2025

Il Procuratore della Repubblica

Andrea Pagano

Originale firmato digitalmente
CAD - Decreto Leg.vo 7 marzo 2005
n. 82 e s.m.i.